

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

OGGETTO: Concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII

DEBITORE ISTANTE: **GINESI Massimo**

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI

Professionista incaricato

Avv. Linda Farnesi

Organismo di Composizione delle Crisi dell'Ordine degli Avvocati della Spezia

Via Tommaseo 28 La Spezia

Tel: 0187 770350 Fax: 0187 738089

E-mail: linda.farnesi@gmail.com

Pec: avv.lindafarnesi@legalmail.it

La sottoscritta Avv. Linda Farnesi (C.F. FRN LND 86H70 E463E) con studio legale in La Spezia, via Nicolò Tommaseo n. 28, Iscritta all'Organismo di Composizione delle Crisi dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, espone in via preliminare quanto segue.

Premessa

Il sig. **GINESI Massimo** (C.F: GNS MSM 64P22 E463B), nato a La Spezia il 22/09/1964 e residente in La Spezia, Via Grifoglio, 24/A, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Messuri del foro della Spezia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a La Spezia, via XX Settembre n. 66, pec: paolomessuri@pec.it, ha deciso di formulare una **proposta di concordato minore con apporto di finanza esterna, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 74 e ss. CCII.**

A seguito di istanza di nomina di un Gestore della Crisi da sovraindebitamento presentata in data 13/06/2022, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati della Spezia, con provvedimento n. 21 del 2022 ha nominato la scrivente Avv. Linda Farnesi quale professionista con funzioni di gestore della crisi.

La sottoscritta ha accettato l'incarico conferitole e nei termini di cui all'art. 269, comma 3, del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ne ha dato notizia all'agente della riscossione e agli altri uffici competenti.

Con ricorso depositato in data 07/07/2022 il Ginesi formulava istanza di liquidazione controllata del proprio patrimonio e la procedura veniva iscritta al n. 26/2022 R.G.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile in assenza di beni da liquidare facenti parte del patrimonio. In particolare, l'inammissibilità del ricorso veniva ricollegata all'assenza, in capo al ricorrente, di un credito futuro da offrire ai creditori riconducibile a un rapporto giuridico identificato e già esistente, quale potrebbe essere quello derivante da un rapporto di lavoro dipendente (in virtù del quale, mese per mese, matura un credito del sovraindebitato nei confronti del datore di lavoro). Ciò, in quanto il sig. Massimo Ginesi, quale avvocato libero professionista, non era titolare, al momento della presentazione della domanda, di un reddito fisso derivante un rapporto di lavoro dipendente.

Per tale motivo, gli veniva negato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale della Spezia, 09.03.2023).

Ad oggi il sig. Ginesi Massimo svolge regolarmente, oltre all'attività di libero professionista, anche quella di Giudice Onorario presso il Tribunale di Massa in regime di non esclusività, in forza di un rapporto di lavoro stabile e stipendiato mensilmente dal Ministero della Giustizia ed ha formulato una nuova proposta di accesso alle procedure di sovraindebitamento: una proposta di concordato minore.

La sottoscritta, pertanto, ha richiesto un conteggio aggiornato dei debiti dandone nuovamente notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Con la presente l'avv. Linda Farnesi, quale gestore della crisi nominato, redige la relazione particolareggiata dell'OCC da allegare alla proposta di concordato minore formulata dal debitore.

Tutto ciò premesso si evidenzia quanto segue.

Il quadro normativo

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata dapprima introdotta dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, intitolata “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*” ed è ora regolata dal Capo II, Titolo IV del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e successive modifiche e integrazioni). Con il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 il legislatore italiano ha infatti apportato le ultime modifiche al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (CCII) in vista della sua definitiva entrata in vigore, avvenuta il 15 luglio 2022, per recepire le indicazioni della Direttiva Insolvency n. 1023/2019, che imponeva agli Stati membri l'adeguamento della normativa nazionale.

Come si evince dal titolo della legge originaria che regolava la procedura, la normativa era intervenuta su due fronti: da un lato, modificava la disciplina vigente sull'usura e l'estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; dall'altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduceva una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicavano le ordinarie procedure concorsuali¹.

¹ www.parlamentoitaliano.it, Camera dei Deputati, Documenti, Temi dell'attività parlamentare, Legge 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La sua *ratio*, quindi, era quella di permettere ad ogni debitore di ottenere la propria esdebitazione con il conseguente cd. “*refresh*” liberato definitivamente dai propri debiti pregressi², a conferma del cambiamento ideologico e della perdita del carattere afflittivo della legge fallimentare³, prima ispirata alla “*logica ‘darwiniana’ della eliminazione dal mercato degli ‘individui deboli’*”⁴.

Come noto, la lacunosità della l. 3/2012 aveva richiesto un grande sforzo ermeneutico da parte degli operatori, chiamati a sopperire a carenze e vuoti normativi giustificati da esigenze di semplificazione, con il risultato che l’elaborazione giurisprudenziale è risultata condizionata, a seconda dei casi, da criteri orientativi anche molto divergenti tra loro. Tuttavia, in giurisprudenza era emerso un denominatore comune nella lettura delle diverse situazioni di crisi – del consumatore piuttosto che del professionista o dell’imprenditore minore o agricolo – rappresentato dal principio del *favor debitoris*, in forza del quale, tra le diverse interpretazioni possibili, veniva preferita quella che consentiva effettivamente di orientare il debitore verso il superamento della propria crisi da sovraindebitamento, anche a scapito del miglior soddisfacimento dei creditori. Si è dunque sempre privilegiato l’obiettivo della fuoriuscita del debitore dalla zona grigia dell’indebitamento, in linea con la finalità anti-usura sottesa alla stessa l. 3/2012 e con le esigenze di ripartenza (c.d. *fresh start*), spesso anche a scapito, appunto, del miglior realizzo possibile per il ceto creditorio (pur consapevoli del dato positivo rappresentato nella l. 3/2012 – poi trasfuso nello stesso CCII – dal criterio della “convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria”, con cui il giudice è chiamato a risolvere le contestazioni del singolo creditore nelle procedure negoziali di sovraindebitamento, per cui la proposta del debitore viene comunque omologata ove risulti che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria).

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha innovato la disciplina in tema di sovraindebitamento introdotta dalla L. 3/2012, intervenendo in maniera sostanziale sulle quattro procedure previste per consentire al debitore di porre rimedio alla propria posizione debitoria, introducendo nuove definizioni e differenziando l’accesso alle procedure in relazione al profilo soggettivo del debitore, ma la *ratio* sottesa alle procedure di composizione della crisi e l’impianto della vecchia normativa sono rimasti invariati.

² Modica, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *Contratti*, 2019, p. 471; Pagliantini, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull’esdebitazione*, Giappichelli, Torino, 2018

³ La riabilitazione (adesso sostituita dal più moderno istituto della esdebitazione) poteva essere concessa, su istanza del debitore o dei suoi eredi nelle ipotesi in cui il fallito avesse adempiuto al completo pagamento dei crediti ammessi al fallimento e, inoltre, fossero passati per lo meno 5 anni dalla chiusura del fallimento in cui il fallito avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta.

⁴ L’efficace immagine appartiene a Napoleoni, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: i chiaroscuri della riforma*, in *Nuove leggi civ.*, 1999, 107.

Nello specifico, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel nuovo Codice della Crisi l'accordo di composizione della crisi con i creditori diviene "Concordato minore" (art. 74 CCI), il piano del consumatore diviene "Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore" (art. 67 CCI), la liquidazione dei beni prende il nome di "Liquidazione controllata del sovraindebitato" (art. 268 CCI), mentre l'esdebitazione dell'incapiente rimane tale (art. 283 CCI).

Al pari dell'accordo di composizione delle crisi ex l. 3/2012, il concordato minore si caratterizza per essere una procedura concorsuale a carattere negoziale, destinata a concludersi, non più con un decreto, ma con una sentenza di omologazione emessa dal Tribunale, fondata sulla proposta che il soggetto sovraindebitato formula ai propri creditori – il cui contenuto può essere il più vario – rimessa alla votazione del ceto creditorio e di cui l'OCC e il Giudice vagliano i presupposti di ammissibilità e fattibilità, giuridica ed economica. Si tratta, dunque, di uno strumento di superamento della crisi da sovraindebitamento che consente al soggetto che vi accede di pervenire alla propria esdebitazione tramite l'omologa della proposta di concordato ed il suo integrale adempimento, principalmente diretto alla prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale.⁵

Si osserva, tuttavia, che a differenza di quanto previsto per l'accordo ex l. 3/2012, il legislatore della riforma ha deciso di limitare l'accesso a detta procedura ai soli soggetti non consumatori. Per espressa previsione normativa, infatti, i debitori che versano in uno stato di sovraindebitamento "escluso il consumatore" possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando questa consenta di proseguire l'attività professionale o imprenditoriale (ex art. 74 CCI). Il debitore persona fisica, dunque, che intenda accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dovrà valutare con estrema attenzione il problema della presenza di debiti attinenti alla sfera personale prettamente consumeristica, così come dovrà valutare l'eventuale presenza di residui debiti derivanti dallo svolgimento di una pregressa attività di impresa, ovvero di partecipazione in veste di socio illimitatamente responsabile ad una società, ovvero, ancora, il rilascio di una o più fidejussioni a favore di persone o enti che svolgono o hanno svolto attività di impresa.

Si evidenzia altresì un'altra novità rispetto al precedente impianto normativo, rappresentata dal fatto che il meccanismo del concordato minore disegnato all'interno del nuovo Codice della Crisi ruota attorno ad una proposta formulata dal debitore e dai propri creditori, attestata dagli organismi di composizione della crisi (OCC), che abbia ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la

⁵ Astorre Mancini, "Sovraindebitamento: dall'accordo ex L. 3/2012 al concordato minore", Crisi d'Impresa e Insolvenza, 29 agosto 2022.

soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Nell'ipotesi in cui, dunque, la proposta non abbia ad oggetto la prosecuzione dell'attività e, quindi, abbia finalità mista ovvero liquidatoria, è necessario che preveda l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2, CCII).

Il piano può anche prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Da ultimo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 76, comma 1, CCI, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente, l'accordo deve essere raggiunto con l'ausilio di un OCC con sede nel circondario del tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, facendo riferimento in particolare al centro di interessi principale del debitore, e il procedimento si svolge dinnanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il soggetto “*non consumatore*”, in alternativa al concordato minore, può presentare una domanda di liquidazione controllata dei beni laddove ritenga che non vi siano i presupposti per accedere a detta procedura. In ogni caso, la nuova normativa prevede espressamente, all'art. 83, comma 1 CCII, che il debitore possa accedervi in caso di revoca o risoluzione del concordato minore; in tal caso, il Giudice, su richiesta del debitore, dispone la conversione del concordato minore in liquidazione controllata.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 74, la proposta di concordato minore ha contenuto libero, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché l'eventuale suddivisione dei creditori in classi. È espressamente previsto l'obbligo di formazione delle classi solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il nuovo CCII, innovando la disciplina della L. 3/2012, prevede espressamente che per quanto non previsto dalle disposizioni in materia di concordato minore, si applicano le disposizioni in tema di concordato “maggiore”, fugando così ogni dubbio emerso in giurisprudenza circa la riconducibilità o meno dell'istituto nell'alveo delle procedure concorsuali e la conseguente applicazione della relativa normativa prevista per il concordato.

Il ruolo dell'OCC, al pari di quanto previsto nella vecchia l. 3/2012, è determinante: infatti, alla proposta del debitore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo stesso che deve contenere (a) l'indicazione delle cause di sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, (b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, (c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, (d) nonché il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Del pari, la domanda deve essere corredata (e) dall'indicazione presumibile dei costi della procedura, dalla percentuale, dalle modalità e dai tempi di soddisfacimento dei creditori, (f) oltre che dall'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste.

Il nuovo Codice della Crisi, dunque, ha qualificato in modo incontrovertibile la procedura in termini concorsuali.

Con riferimento ai presupposti per accedere alla procedura di sovraindebitamento che qui ci interessa deve rilevarsi come la legge abbia coniato elementi di (i) carattere soggettivo, che di (ii) carattere oggettivo.

Il presupposto soggettivo

Il presupposto soggettivo è definito in negativo, nel senso che l'art. 74 del CCI ammette che posso formulare una proposta di concordato minore i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, ovvero il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 221/2012, ed ogni altro debitore "*non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*". Va inteso, dunque, consumatore anche l'imprenditore o il professionista che versi in uno stato di sovraindebitamento a causa di obbligazioni aventi natura consumeristica, o comunque estranee alla propria attività d'impresa o professionale.

Il presupposto oggettivo

L'art. 74 CCI, individua, quale presupposto oggettivo, per l'accesso alla procedura in esame, lo **stato di sovraindebitamento**.

La nozione di sovraindebitamento è offerta dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), secondo cui lo stato di sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del debitore, laddove per stato di crisi si intende (i) lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con

l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; mentre l'insolvenza è da ricondursi a (ii) lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In tal senso, dunque, si deve far riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti, ancorché in astratto il patrimonio abbia un valore superiore, perché tale patrimonio non è liquidabile in tempi brevi, né è possibile ottenere credito da terzi concedendo garanzie sul patrimonio illiquido⁶.

Nel valutare il verificarsi del presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento, il Giudice dovrà procedere all'accertamento della mera difficoltà ad adempiere e non, come nel caso dell'insolvenza, dell'impossibilità, anche futura, di soddisfare i creditori, per cui è da prevedere un accesso "a maglie larghe" alle procedure concorsuali introdotte dalla legge n. 3/2012 ed ora regolate dal nuovo codice della Crisi, realizzando così lo spirito della legge.

Il carattere volontario e non coattivo della procedura e le finalità della stessa confermano, del resto, l'interpretazione in base alla quale la proprietà di beni "capienti" non esclude di per sé la sussistenza dello stato d'insolvenza, ove il debitore non disponga di quella liquidità sufficiente a soddisfare regolarmente i propri creditori abbandonando ogni equivoca impostazione che identifica i beni patrimoniali con i mezzi di adempimento.

Interpretazione, quest'ultima, che appariva confortata dalla lettura dell'art. 8 della L. 3/2012, laddove si precisava che la "*proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri*", e pare oggi confermata dal nuovo Codice della Crisi, che sancisce espressamente il contenuto libero del concordato minore e la possibilità di prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma. Previsione che inequivocabilmente fa propendere per la prevalenza dell'elemento della regolarità degli adempimenti riferita alla scadenza dei debiti; per cui si può affermare che uno stato di sovraindebitamento può essere escluso solo in presenza di un patrimonio la cui liquidazione abbia una tempistica tale da assicurare la necessaria liquidità per far fronte ai debiti in scadenza.

⁶ Panzani, speciale Decreto Sviluppo-Bis - La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in www.ilfallimentarista.it, 12 dicembre 2012. Modica, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, Jovene, 2012, 141.

Ciò premesso, **in esito agli accertamenti svolti e dall'esame della documentazione offerta in produzione dal ricorrente, la scrivente evidenzia che il sig. GINESI Massimo:**

- È in questa sede persona fisica “non consumatore” che svolge congiuntamente l'attività di libero professionista e lavoratore dipendente del Ministero della Giustizia la cui esposizione debitoria è integralmente da ricondursi alla sua attività di libero professionista, trattandosi di debiti maturati nei confronti dell'erario, per lo più, per imposte non versate, e nei confronti dell'Istituto previdenziale riservato agli Avvocati Cassa Forense per contributi previdenziali non versati (anche il debito maturato nei confronti della sig.ra Pacetti è da ricondursi alla sua attività lavorativa posto che il debito deriva da somme che la medesima ha versato per suo conto per soddisfare i debiti su menzionati via via maturati nei confronti dell'Agenzie delle Entrate e di Cassa Forense);
- si trova in una condizione di “sovraindebitamento”, così come descritta nell'art. 2, comma 1, CCI⁷, posto che il medesimo versa in uno stato di crisi⁸ e di insolvenza⁹ tale da non poter più adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Ciò, in quanto il suo patrimonio, tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Si evidenzia, altresì, ai fini dell'ammissibilità della presente proposta di concordato minore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 CCII, che il ricorrente:

- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

⁷ Per “sovraindebitamento” deve intendersi <<lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza>>, art. 2, comma 1, lett. c), CCI.

⁸ Inteso come stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), CCI.

⁹ Inteso come stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.

A tal proposito si precisa che gli unici atti dispositivi posti in essere dal sig. Ginesi che la scrivente ha rilevato dalle ispezioni ipotecarie effettuate sono una compravendita immobiliare dal medesimo posta in essere in favore di terzi nel 2007 (rep. 6179 – racc. 4955 a rogiti Notaio Claudia Ceroni del 19/01/2007) e una donazione in favore del figlio risalente al 2015 (rep. 47414 / racc. 29612 a rogiti Notaio Chianca Gennaro del 02/03/2015). Si tratta di atti non più revocabili per decorso del termine di prescrizione dell'azione di cinque anni.

Per tali motivi, **si ritiene dunque che il sig. GINESI Massimo possa accedere alla procedura di concordato minore.**

Ciò premesso, espone la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

L'art. 269 CCI, al comma 2 prevede il deposito del ricorso formulato dal soggetto sovraindebitato debba essere accompagnato da una relazione redatta dall'OCC che deve contenere (a) l'indicazione delle cause di sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, (b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, (c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, (d) nonché il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Del pari, la domanda deve essere corredata (e) dall'indicazione presumibile dei costi della procedura, dalla percentuale, dalle modalità e dai tempi di soddisfacimento dei creditori, (f) oltre che dall'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, CCII, il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla relazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Nel caso di specie il ricorrente, a corredo della sua proposta di concordato minore, ha prodotto tutta la documentazione sopra indicata.

Sulla base delle indagini espletate e della documentazione presa in esame, si ritiene di poter confermare che:

- l'individuazione e l'accertamento delle poste attive e passive ha consentito di verificare i dati contenuti nella proposta e nei documenti ad essa allegati (elenco di tutti i creditori, elenco dei beni del debitore, elenco delle spese necessarie al sostenimento etc.);
- la documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda era completa, in quanto dalle indagini espletate non sono emerse diverse o ulteriori circostanze rispetto a quanto già evidenziato nell'istanza introduttiva.

La documentazione prodotta dal ricorrente è risultata dunque completa ed attendibile e ha consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del medesimo.

**CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, DILIGENZA DEL DEBITORE
NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI**

Il sig. Ginesi Massimo è un avvocato che svolge l'attività di libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati della Spezia a far data dal 28/10/1992.

Oltre a ciò, oggi il ricorrente è titolare di un reddito mensile pari a circa € 1.900,00 a fronte dell'attività di Vice Procuratore Onorario svolta a tempo indeterminato presso il Tribunale di Massa - incarico di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Massa confermato dal Ministero della Giustizia con D.M. 20.01.2023.

Il ricorrente ha da sempre svolto la sua attività con passione e dedizione, fino a quando, nel 1999, è stato colpito da una grave malattia, un melanoma cutaneo, che ha cambiato il suo stile di vita e lo ha segnato in maniera considerevole a livello psicologico.

Fortunatamente, l'esito delle cure che si sono protratte nel corso degli anni (la durata della malattia è stata di circa 10 anni) è stato positivo, ma il lungo periodo di cure e la paura che il tumore potesse ripresentarsi hanno fatto perdere in capo al ricorrente quell'iniziale entusiasmo nei confronti del lavoro che lo aveva accompagnato nei primi anni di professione.

Peraltro, la situazione era aggravata dalla circostanza che il ricorrente, all'epoca della scoperta della malattia, aveva da poco affrontato il divorzio da sua moglie ed il figlio nato in costanza di matrimonio all'epoca aveva soltanto 4 anni.

In sostanza, la situazione psico-fisica del sig. Ginesi, protrattasi per diversi anni, ha determinato la destabilizzazione dell'equilibrio del medesimo, determinando un disinteressamento generale nei confronti del lavoro e del suo andamento e a trascurare la gestione economico – patrimoniale della sua vita.

Orbene, a decorrere dal biennio 2003/2004, il Ginesi ha cominciato ad accumulare debiti nei confronti dell'erario e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che via via diventavano sempre più onerosi e difficili da estinguere.

Nello specifico, nonostante i guadagni del ricorrente non si siano mai azzerati ed anzi, sono sempre stati più che dignitosi, le piccole voci di debito inizialmente esistenti si sono fatte sempre più onerose ed il tentativo di sanare i vecchi debiti ne comportava via via l'accumulo di nuovi.

Dalle risultanze documentali è emerso, infatti, che il ricorrente, a fronte dei propri guadagni, ha più volte tentato di stabilizzare la propria esposizione debitoria, ma l'eccessiva onerosità delle voci di debito accumulate, maggiorate di interessi e sanzioni si è comunque dimostrata insostenibile per il Ginesi.

Anzi, più i guadagni aumentavano, più i debiti si inasprivano, determinando a cascata un peggioramento della situazione economica del ricorrente.

Per di più si segnala che il Ginesi si è da sempre fatto carico economicamente del proprio figlio (di 27 anni), pagandogli gli studi e mantenendolo all'Università a Crema, e ha da sempre fornito un aiuto in termini economici alla madre (di 86 anni), con la quale egli attualmente vive – aiuto che, come si vedrà infra, egli continua a fornire.

Significativa, peraltro, è la circostanza che il ricorrente ha dato prova di aver versato negli ultimi vent'anni circa € 200.000,00, a copertura di capitale, interessi e sanzioni, a titolo di imposte e contributi non versati.

Per far fronte a siffatta situazione, il ricorrente ha chiesto aiuto anche alla sua ex compagna, sig.ra Sarah Pacetti, che si è sempre resa disponibile ad aiutarlo economicamente, tramite prestiti personali in favore del medesimo e pagamenti per conto del Ginesi di numerose rate in favore dell'erario e di altri enti creditori, conseguentemente ai quali il ricorrente risulta aver maturato un'esposizione debitoria nei confronti della sua ex compagna Pacetti di € 98.430,00 (vedi scrittura privata tra i medesimi intercorsa).

Occorre tuttavia precisare che dalla documentazione esaminata risulta che il Ginesi nel corso del biennio 2021/2022 ha restituito alla sig.ra Pacetti l'importo di € 29.290,00. Il debito pertanto ancora oggi esistente maturato nei confronti della Pacetti ammonta ad € 69.140,00.

PASSIVO

Si rileva che il Ginesi non risulta aver maturato altre esposizioni debitorie diverse da quelle sopra descritte nei confronti dell'erario, della Cassa Forense e della sig.ra Pacetti.

I finanziamenti ottenuti in passato risultano tutti estinti (visura CRIF). L'unica linea di credito attualmente in essere, oltre alle carte di credito collegate al conto corrente infra indicate, risulta essere quella concessa da COFIDIS S.p.A. concessa in data 03/01/2022. Si tratta, nello specifico, di un "Affidamento Revolving", ovvero un prestito concesso con carta di credito: con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i rivenditori o per prelevare denaro liquido. Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso di solito variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore. Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama "revolving".¹⁰

Orbene, nel caso specifico, si tratta di una linea di credito concessa tramite carta di credito con un limite massimo di spesa mensile pari ad € 1.500,00. Dalla visura CRIF aggiornata al 29/11/2022 non risultano rate insolute e non pagate. Si ritiene dunque possibile escludere

¹⁰ Le guide della Banca d'Italia, "Il credito ai consumatori in parole semplici".

detta linea di credito dalla presente proposta di liquidazione del patrimonio, onde consentirne il regolare proseguimento.

La consultazione presso la Banca d'Italia, l'Agenzia delle Entrate e la Cassa Forense, unitamente all'esame della documentazione consegnata alla scrivente dal ricorrente, ha permesso di identificare e riscontrare la consistenza delle obbligazioni attualmente a carico del sig. GINESI Massimo, quantificata in via prudenziale come segue:

TABELLA PASSIVO

PASSIVO			
- Avv. Linda Farnesi (OCC)	€ 4.880,00 (IVA inclusa)	Contratto OCC	Preceduttorio
- Avv. Paolo Messuri	€ 3.806,40	Preavviso parcella	Preceduttorio
- Cassa Forense	€ 150.557,16	Pec e cartelle	Privilegio generale ex art. 2753 c.c.
- Agenzia delle Entrate (Imposte e IVA non versate)	€ 214.354,23 ¹¹	Pec e cartelle	Privilegio generale ex art. 2752 c.c.
- Comune di Viareggio – Pol. Municipale (Contravvenzione CdS)	28,54 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Comune di Carrara – Pol. Urbana (Contravvenzione CdS)	42,63 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Comune di Genova - pol. Urbana (Contravvenzione CdS)	19,35 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Prefettura di Parma (Contravvenzione CdS)	41,93 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.

¹¹ Ivi incluse le somme già passate a riscossione di cui alle cartelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – l'importo di € 33.913,50 risulta attualmente sospeso ma è comunque conteggiato ai fini della quantificazione del debito esistente.

- Prefettura di Livorno (Contravvenzione CdS)	111,42 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- PACETTI Sarah	€ 69.140,00	Scrittura privata	Chirografo
- Regione Liguria (bollo auto)	1.656,56 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Chirografo ¹²
TOTALE PASSIVO	€ 444.638,22		

SULLA PREDEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PROFESSIONALI

Si ritiene che il ricorrente abbia correttamente assegnato ai crediti vantati dai professionisti sopra citati il rango prededuttivo, posto che la giurisprudenza di merito si è attivata per colmare il vuoto legislativo lasciato dalla norma in commento ed ha ritenuto di operare una interpretazione estensiva delle prededuzioni, costituzionalmente orientata ed in linea con la prassi giurisprudenziale precedente rispetto all'introduzione del nuovo Codice della Crisi sopra richiamata.

La questione in esame peraltro è stata recentemente affrontata sia da Questo Ill.mo Tribunale adito, sia dal Tribunale di Reggio Emilia, i quali non soltanto hanno riconosciuto la prededuzione del credito del legale alla parte ricorrente, ma hanno altresì fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla prededuzione dei compensi dei professionisti in generale.

In primo luogo, il Tribunale di Reggio Emilia, sebbene nell'ambito di una liquidazione giudiziale presentata dal debitore, nell'udienza di ammissione al passivo ha ammesso in prededuzione le spese legali del professionista che ha assistito l'imprenditore nel predisporre e depositare una domanda di liquidazione in proprio, precisando che *“l'art. 277 ccii riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, peraltro senza l'indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento”* e argomentando come segue: *“ritenuto che le ipotesi espressamente disciplinate dal codice condividano la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione del legislatore, assicurando ai professionisti che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito; osservato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore*

¹² Privilegio speciale degradato a chirografo ex art. 2758 c.c.

può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale; ritenuto, quindi, che non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli adr o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico; rilevato, in conformità a quanto si va sostenendo, che nel vigore della precedente legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità era ferma nel riconoscere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento in proprio; ritenuto che con l'art. 6 c.c. il legislatore della riforma abbia inteso codificare un principio fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, che già in precedenza aveva riconosciuto carattere prededucibile ai crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, a patto che il primo fosse stato omologato o il secondo fosse stato aperto; l'introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati; ritenuto, in definitiva, che il dato letterale possa essere superato in via interpretativa in ragione della eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate e che pertanto debba essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio".¹³

Il Tribunale della Spezia, invece, esprimendosi proprio sulla prededucibilità dei compensi dei professionisti in ambito di concordato minore, si è espresso nei termini seguenti: *"è ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la collocazione in prededuzione, rectius con privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 c.c. e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 c.c. su tutti i beni del debitore, del compenso del difensore che assiste il debitore nella presentazione della domanda, nonché dell'onorario del gestore della crisi?"*¹⁴

Sembra evidente, dunque, che in attesa di un intervento correttivo sull'art. 6 CCII volto a definire ed armonizzare la disciplina dei crediti prededucibili, **la norma debba necessariamente essere oggetto di un'interpretazione estensiva, diretta a prevedere la prededuzione anche per i crediti professionali sorti in funzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in misura integrale.**¹⁵

¹³ Tribunale di Reggio Emilia, 02 maggio 2023, Ilcaso.it;

¹⁴ Tribunale della Spezia, 12 dicembre 2022, Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, Ilcaso.it;

¹⁵ "L'art. 6 e la prededucibilità dei crediti professionali: spunti e riflessioni per il prossimo decreto correttivo", 29 agosto 2022, www.dirittoellacrisi.it; "Note minime in tema di prededuzione dei compensi dei professionisti della crisi anche alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite", 10 luglio 2023, www.dirittoellacrisi.it; sul punto cfr. anche "Le sorti dei crediti professionali dopo la S.U. e l'avvio del Codice della Crisi: non è in gioco solo la prededuzione" di Luigi Amerigo Bottai e Antonio Pezzano, 20 settembre 2022, www.dirittoellacrisi.it e "La prededuzione prima e dopo il Codice della Crisi" di Federico Pani, 19 agosto 2022, www.dirittoellacrisi.it.

Del resto, vietare o escludere la facoltà per il debitore di far ricorso all'assistenza tecnica di un legale sarebbe senza dubbio una scelta contraria ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove disposizioni.¹⁶

Si consideri, peraltro, che l'art. 277 CCII, in tema di liquidazione controllata del patrimonio, fa espressamente riferimento a “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione” da soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri. Tale norma, dunque, non soltanto prevede espressamente la prededuzione dei crediti sorti in occasione e in funzione della procedura – ivi compresi, dunque, quelli legati alla difesa tecnica del ricorrente –, ma addirittura non contempla né il limite del 75% del credito sorto “in funzione”, né la condizione che la procedura sia aperta.

ATTIVO

Con riferimento, invece, alle attività del ricorrente, si evidenzia che nell'ultimo triennio il ricorrente ha percepito i seguenti redditi da lavoratore autonomo:

- € 42.041,00 per il periodo di imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021);
- € 54.242,00 per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione dei redditi 2022);
- € 69.459,00 per il periodo di imposta 2022 (dichiarazione dei redditi 2023).

A far data dal 01/01/2023 il ricorrente è alle dipendenze, in regime di non esclusività, del Ministero della Giustizia quale Giudice di Pace Onorario presso il Tribunale di Massa e percepisce uno **stipendio netto di circa € 1.900,00 mensili**.

Occorre tener presente, dunque, che nell'ultima dichiarazione dei redditi è ricompresa anche detta voce di reddito da lavoro dipendente, oltre al reddito derivante dall'attività di libero professionista.

Il sig. Ginesi è titolare di un conto corrente aperto presso l'Istituto di credito Unicredit (conto corrente n. 2305068) che presenta un saldo passivo al 24/11/2023 pari ad - € 30,38¹⁷.

Il medesimo risulta altresì intestatario delle seguenti carte di credito:

- carta di credito rateale Unicredit (***1760);
- carta di credito NEXI (***7623);
- carta di credito American Express (***71001);
- carta revolving Cofidis S.p.A.;

Sulla base della documentazione consegnata risulta che il sig. Ginesi Massimo:

¹⁶ Tribunale La Spezia, 04 agosto 2023, Dott.ssa Tiziana Lottini;

¹⁷ Il saldo disponibile tiene conto di € 4.000,00 di affidamento di scoperto di conto corrente.

- non è proprietario di beni immobili;
- non è proprietario di beni mobili registrati;
- fatta eccezione per i predetti beni e di quelli strettamente personali e assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 514 n. 2 c.p.c, non è proprietario di altri beni mobili di apprezzabile valore economico;
- è titolare di un reddito mensile pari a circa € 1.900,00 a fronte dell'attività di Vice Procuratore Onorario svolta a tempo indeterminato presso il Tribunale di Massa - incarico di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Massa confermato dal Ministero della Giustizia con D.M. 20.01.2023;
- è altresì titolare di un reddito derivante dall'attività di libero professionista, quale avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati della Spezia, svolgendo l'esercizio di funzioni giudiziarie in via non esclusiva – egli sta aspettando la riforma sugli stipendi per i magistrati onorari per poter abbandonare l'attività come libero professionista e cancellarsi dall'Albo degli Avvocati.

Ciò posto, come è agevole immaginare, gli emolumenti derivanti dall'attività professionale del ricorrente sono ampiamente insufficienti ad affrontare ed estinguere le posizioni debitorie dal medesimo maturate nel corso degli anni.

Se è vero, infatti, che il sig. Ginesi Massimo si è trovato ad essere inadempiente rispetto ai debiti progressivamente maturati sopra menzionati, si deve tener conto che con i soli emolumenti derivanti dalla sua attività lavorativa, l'odierno ricorrente ha da sempre continuato a sostenere le spese ordinarie di vita (vitto, bollette, vestiario e spese di mantenimento in genere) e le spese necessarie per il mantenimento suo e della propria famiglia.

In particolare, il sig. Ginesi si è sempre occupato del mantenimento di suo figlio, anche sostenendo le spese necessarie per i suoi studi (il figlio ha studiato all'Università a Crema ed è economicamente autosufficiente soltanto da un paio di anni) e da alcuni anni contribuisce economicamente alle spese di vitto e alloggio della madre (attualmente con lui convivente e titolare di un'esigua pensione di circa € 900,00 mensili).

Il ricorrente, nello specifico, vive con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima e, pur non avendo la titolarità diretta delle utenze domestiche (formalmente intestate alla proprietaria di casa), ha dichiarato di contribuire alle spese di gestione e mantenimento dell'abitazione corrispondendo un contributo mensile sia a titolo di indennità per l'occupazione della casa, sia a titolo di condivisione delle spese di

gestione dell’abitazione, per € 500,00 mensili (come da dichiarazione resa dalla madre ed esibita alla scrivente). Del resto, è ragionevole ritenere che la madre, seppur diretta intestataria delle bollette e delle utenze domestiche, non possa far fronte autonomamente (con i soli emolumenti della sua pensione) ai costi relativi al mantenimento per vitto e alloggio relativo a due persone.

Si ritiene, dunque, corretto considerare il ricorrente come nucleo familiare a sé stante, costituito da un’unica persona, ai fini del calcolo delle spese di mantenimento necessarie.

Si tenga conto peraltro, che il sig. Ginesi, pur non essendo attualmente titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto i locali dove il medesimo svolge la sua attività lavorativa (che condivide con altri colleghi), in questa sede devono certamente essere quantificati i costi relativi alla sua professione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, diversi ed ulteriori rispetto a quelli portati in detrazione e dichiarati nella dichiarazione dei redditi. Detti costi “extra” si possono ragionevolmente quantificare in un importo pari a circa € 150,00 mensili.

Ciò posto, appare evidente che l’attivo a disposizione del ricorrente, al netto delle spese necessarie al suo mantenimento, non è certamente sufficiente a coprire e regolarizzare i pregressi debiti erariali e contributivi maturati nel corso degli anni.

ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI E ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEL QUINQUENNIO

Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese dal sig. Ginesi Massimo alla scrivente, non si sono rinvenuti atti posti in essere dal debitore e impugnati dai creditori né atti di straordinaria amministrazione del patrimonio posti in essere dal ricorrente negli ultimi cinque anni.

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta prevede il pagamento delle seguenti somme:

- **€ 8.688,40** a copertura delle spese di OCC e del legale del ricorrente – dette spese verranno sostenute dal terzo sig.ra CEOLA Margherita, mediante accollo liberatorio;
- **€ 29.640,00** messa a disposizione del ricorrente sig. GINESI Massimo mediante versamento di ratei mensili pari ad € 380,00 per tutta la durata del presente piano (13 mensilità x 6 anni);

- **€ 20.000,00** – somma messa a disposizione dal terzo sig.ra CEOLA Margherita, a titolo di finanza esterna, mediante assegno circolare non trasferibile n. 3306670848-00 emesso da Intesa Sanpaolo in data 09/10/2023.

La sig.ra CEOLA Margherita, nata a La Spezia in data 08/11/1975, C.F. CLE MGH 75S48 E463M, compagna del ricorrente, mette a disposizione dei creditori del sig. Ginesi Massimo le predette somme di denaro a titolo di liberalità nei confronti di quest'ultimo, senza nulla pretendere in cambio.

Onde effettuare la valutazione della convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria occorre, in primo luogo, individuare il patrimonio del ricorrente liquidabile e, in secondo luogo, quantificare le spese necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, al fine di quantificare le eventuali somme disponibili, al netto di dette voci di spesa, da poter mettere a disposizione dei creditori in un'ipotetica alternativa procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Orbene, il patrimonio liquidabile del ricorrente è costituito, come sopra già precisato, dal solo reddito da lavoro dipendente (€ 1.900,00 mensili x 13 mensilità).

Il lavoro derivante dall'attività di libero professionista avvocato non può essere considerato in termini di patrimonio liquidabile in una eventuale procedura di liquidazione controllata posto che, come evidenziato nella sentenza di rigetto dell'istanza di liquidazione controllata del patrimonio formulata dall'odierno ricorrente in precedenza¹⁸, non si tratta di un reddito certo e disponibile da liquidare.

In forza di quanto argomentato dal Tribunale della Spezia, nella sentenza di rigetto dell'istanza di liquidazione controllata del patrimonio formulata dal sig. Ginesi Massimo è emerso che **“l'accesso alla procedura appare ammissibile solo quando nel patrimonio del debitore vi sia un qualche bene liquidabile e, in particolare, almeno un credito futuro che sia riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; si consideri infatti, che anche in materia di esecuzione individuale (mediante espropriazione presso terzi) la giurisprudenza di legittimità¹⁹ ammette che essa possa riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, ma riconosce un solo limite: la loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; tale affermazione appare senz'altro applicabile anche alla fattispecie in esame, concretando essa un pignoramento generale di tutti i beni del debitore; coerentemente con tale impostazione, la liquidazione controllata può essere ammessa in presenza,**

¹⁸ Sentenza Tribunale della Spezia, 09/03/2023

¹⁹ Cfr. 31844/2022, 31896/2018

*ad esempio, di un rapporto di lavoro dipendente, in virtù del quale, mese per mese, maturi un credito del sovraindebitato verso il datore di lavoro; al contrario, la liquidazione non appare ammissibile in presenza di un'attività (ad esempio) di lavoro autonomo, qualora non venga offerto di liquidare un credito già esistente, oppure un credito che sorgerà a seguito di una prestazione dedotta in un contratto già concluso, ma con solo crediti che potrebbero sorgere **in virtù di rapporti giuridici non ancora in essere** (nello svolgimento ordinario della professione o del lavoro)”.*

Dato atto di quanto sopra, è evidente che il reddito derivante dall'attività di libero professionista, in quanto del tutto aleatorio e ad oggi non quantificabile pro futuro, non potrà essere considerato in termini di patrimonio liquidabile in un'eventuale ipotesi alternativa liquidatoria.

Ciò nonostante, come si vedrà infra, al fine di rendere la presente proposta maggiormente vantaggiosa per i creditori, sia in termini economici, sia soprattutto in termini temporali, si offre ai creditori una somma a copertura dell'eventuale “perdita da incasso” di utilità sopravvenute rilevanti che si potrebbero incassare in un'alternativa procedura di liquidazione controllata del patrimonio (tenuto conto che i guadagni derivanti dalla libera professione del ricorrente oltre che aleatori e incerti nel *quantum*, ben potrebbero anche azzerarsi nei prossimi anni, posto che il Ginesi non è convinto di portare avanti anche detta attività professionale).

QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEL RICORRENTE E DELLA SUA FAMIGLIA

Di seguito si indicano le spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare (composto da lui e dalla madre Vitro Iolanda di 87 anni), tenuto conto che la madre del medesimo, con lui convivente, è titolare di una pensione pari a circa € 900,00 mensili ed è in grado di sostenere i costi relativi al suo mantenimento personale.

Il sig. Ginesi, infatti, come sopra precisato, contribuisce mensilmente ai soli costi di gestione e mantenimento dell'abitazione (a copertura parziale dei costi dell'energia elettrica, gas, acqua, tassa sui rifiuti e delle spese di carattere generale relative all'abitazione). In sostanza, il ricorrente e la madre condividono le spese relative alla casa dove entrambi risiedono (sebbene formalmente di titolarità della sola madre), quali utenze e spese di gestione dell'immobile.

Alla luce della documentazione esaminata dalla scrivente, si ritiene che il contributo economico mensile pari ad € 500,00, messo a disposizione del ricorrente a copertura di dette

spese di gestione dell'immobile (così come dichiarato dal ricorrente e dalla di lui madre) debba ritenersi congruo.

Orbene, nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra argomentato, le spese necessarie per il sostentamento personale del sig. Ginesi e del suo nucleo familiare (costituito dal ricorrente e dalla madre)²⁰, mensilmente considerate, anche tenuto conto dei valori ISTAT, possono essere così quantificate:

<u>SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO</u>	
Contributo gestione abitazione e utenze (forfettariamente quantificate)	500,00
Spese relative all'attività professionale (extra rispetto a quelle dichiarate nella dichiarazione dei redditi e scaricate in percentuale)	150,00
Spese alimentari (valore ISTAT € 461,17)	450,00
Abbigliamento e calzature (valore ISTAT € 98,59)	100,00
Sanità e spese mediche ordinarie (valore ISTAT € 123,68)	150,00
Trasporti	150,00
Servizi ricettivi e di ristorazione	50,00
Spese impreviste	50,00
TOTALE	1.600,00

Deve osservarsi che, in caso di liquidazione, secondo il disposto dell'art. 268, co. 4, lett. a) e b), CCII, non possono essere compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Tenuto conto che il limite pignorabile dello stipendio è pari ad € 380,00 mensili (pari al quinto dello stipendio del ricorrente), al fine di verificare la congruità e la convenienza della presente proposta si evidenzia quanto segue.

²⁰ Tenuto conto che la madre provvede autonomamente al proprio mantenimento di carattere personale con la sua pensione.

La giurisprudenza di merito ha in più occasioni sottolineato come la determinazione dell'importo destinato al mantenimento debba essere effettuata, di regola, secondo il criterio previsto dall'art. 283, comma 2, CCII (relativo all'esclusione, ai fini della rilevanza delle utilità sopravvenute dell'esdebitato incapiente, degli importi destinati al mantenimento suo e della sua famiglia), alla luce della medesima *ratio legis*.²¹

Ai sensi di detta norma, la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 (delle utilità sopravvenute nei 4 anni dal decreto di omologa idonee a consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura superiore al 10%) deve essere condotta su base annua, *“dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Sulla base di tale previsione normativa contenuta nel nuovo CCII per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, si evidenzia che, poiché i componenti del nucleo familiare sono 2, le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente ammonterebbero a circa € 1.185,00 mensili (€ 754,91 x 1,57), arrotondati dunque ad € 1.200,00.

Tenuto conto, peraltro, che le spese lavorative necessarie per la produzione di reddito possono essere quantificate in una somma pari almeno a circa € 300,00 (spese professionali + trasporti) e che il ricorrente continua a contribuire al mantenimento del figlio, seppur autonomo economicamente, e fornisce un consistente aiuto economico alla madre nella gestione dell'abitazione ove entrambi risiedono, in un'ipotetica procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dunque, si riterrebbe congruo mettere a disposizione dei creditori un importo mensile pari alla somma residua al netto delle spese necessarie al mantenimento personale del ricorrente e del proprio nucleo familiare come sopra quantificate, ovvero una somma mensile pari a circa € 300,00 per la durata della procedura.²²

²¹ Cfr. *ex multis* Tribunale di Vicenza, 26/01/2023, *IlCaso.it*

²² Ai sensi di quanto disposto dalla giurisprudenza di merito in tema di quantificazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII si è evidenziato quanto segue: *“ritenuto che, medesima essendo la ratio legis, la determinazione dell'importo destinato al mantenimento debba essere di regola effettuata secondo il criterio previsto dall'art. 283 comma 2 CCII (relativo all'esclusione, ai fini della rilevanza delle utilità sopravvenute dell'esdebitato incapiente, degli importi destinati al mantenimento suo e della sua famiglia), corrispondente, nel caso di specie, ad euro 760,68, arrotondabile ad euro 800,00 in considerazione del fatto che il ricorrente contribuisce alle spese di mantenimento dei figli; ritenuto che, in ragione del favor legislativo alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del debitore, debbano inoltre essere escluse dall'attivo liquidabile, su base mensile e a titolo di meccanismo incentivante, le somme eventualmente eccedenti la predetta quota di emolumenti: - fino ad E 500,00, nella misura del 50%; - da E 500,01 ad E 1.000,00, nella misura del 40%; - da C 1.000,01 ad e L500,00, nella misura del 30%; - oltre E 1.500,00, nella misura del 20%”*, Tribunale di Vicenza, 26/01/2023, *IlCaso.it*

<u>ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (su base annua) – durata 6 anni²³</u>	
- Reddito disponibile liquidabile derivante dal lavoro dipendente su base annua (€ 300,00 x 13 mensilità)	3.900,00
- Reddito disponibile liquidabile derivante dal lavoro dipendente per tutta la durata della liquidazione (€ 3.900 x 6 anni)	23.400,00
- Reddito da lavoro autonomo (futuro, incerto, aleatorio)	<u>NON QUANTIFICABILE²⁴</u>
TOTALE	23.400,00
- Decurtazione spese di procedura (OCC, legale e liquidatore)	- 8.686,40 (oltre al liquidatore)
TOTALE CERTO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI	14.713,60

<u>PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE (su base annua)</u>	
- <u>Spese di procedura - messe a disposizione dal terzo mediante accollo liberatorio</u>	(8.686,40)
- € 380,00 x 13 mensilità x 6 anni	29.640,00
- Finanza esterna – mediante assegno circolare non trasferibile	20.000,00
TOTALE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI	49.640,00

Tenuto conto di quanto sopra si espongono le seguenti osservazioni:

- nella presente proposta le spese di procedura (OCC e legale) sono a carico del terzo garante, mentre in una alternativa procedura liquidatoria, oltre ad essere più onerose (posto che graverebbe sulle somme a disposizione anche il compenso del liquidatore), sarebbero certamente a carico della massa dei creditori, con conseguente minor soddisfacimento per i creditori;

²³ In virtù dell'orientamento espresso da Questo Ill.mo Tribunale adito.

²⁴ ASSUMEREBBE RILEVANZA, PERALTRO, SOLTANTO IN TERMINI DI UTILITA' SOPRAVVENUTA

- con la presente proposta viene previsto il pagamento integrale del capitale che si potrebbe ottenere con certezza in un'ipotetica procedura liquidatoria del patrimonio;
- la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria appare sussistente anche laddove si effettui il conteggio tenuto conto del solo limite di impignorabilità del quinto dello stipendio e quindi si ritenga che nell'ambito di una liquidazione del patrimonio la somma mensile disponibile del ricorrente sia pari ad € 380,00, posto che la somma complessiva che sarebbe disponibile ammonterebbe ad € 29.640,00 (somma che il ricorrente mette comunque a disposizione con la proposta formulata) e da tale importo si dovrebbero decurtare le spese di procedura (OCC, legale e liquidatore);
- laddove si ritenesse, peraltro, di ricondurre la durata della liquidazione a 3 anni, come ritenuto da numerose pronunce di merito che hanno affrontato il tema della durata dell'attuale procedura di liquidazione controllata del patrimonio, la soddisfazione dei creditori sarebbe ancora inferiore (posto che le somme su indicate sarebbero dimezzate);
- oltre a detta somma, con la presente proposta viene immediatamente messo a disposizione dei creditori (subordinatamente all'omologa della proposta) un ulteriore importo pari di € 20.000,00 mediante finanza esterna, a copertura dell'eventuale reddito derivante dall'attività di libero professionista ad oggi svolta dal ricorrente;
- ciò si ritiene vantaggioso per la massa creditoria, posto che il reddito da lavoro autonomo²⁵ in una procedura liquidatoria sarebbe del tutto aleatorio, incerto e non quantificabile²⁶ - il Ginesi potrebbe in futuro cessare la sua attività legale svolta come avvocato e non percepire più alcun reddito da essa derivante, con conseguente mancato incasso da parte dei creditori di ulteriori somme rispetto a quelle riconducibili al lavoro dipendente del ricorrente;
- in un'eventuale liquidazione del patrimonio la somma derivante dagli incassi derivanti dall'attività di lavoratore autonomo, rilevante unicamente in termini di utilità sopravvenuta, potrebbe sì essere maggiore, ma ben potrebbe essere anche inferiore, o addirittura pari a zero – si tenga conto, peraltro, che il Ginesi vorrebbe smettere di esercitare la professione di avvocato quanto prima.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la proposta formulata dal sig. GINESI Massimo possa essere valutata conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

²⁵ Facendo una media del reddito derivante dal lavoro autonomo svolto dal ricorrente, si potrebbe prospettare un reddito netto annuo medio pari a circa € 25.000,00 / € 30.000,00;

²⁶ Provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione controllata presentata dal Ginesi emesso dal Tribunale della Spezia in data 09.03.2023, est. Dott.ssa Lottini;

**INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA, DELLA PERCENTUALE,
DELLE MODALITA' E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI**

COSTI DELLA PROCEDURA

Posto che per costi della procedura devono intendersi le spese necessarie a copertura dei compensi dovuti all'Organismo di Composizione della Crisi adito, in persona del gestore della crisi nominato, e al legale nominato dal ricorrente che lo ha assistito nella redazione del ricorso, si precisano qui di seguito le spese della procedura, da soddisfarsi in via prededuttiva:

- **OCC – € 4.880,00 (accessori inclusi)**
- **Avv. Paolo Messuri – € 3.806,40 (accessori inclusi)**

Il pagamento di dette voci di spesa verrà integralmente sostenuto dal terzo garante sig.ra Margherita Ceola, mediante accollo liberatorio.

PERCENTUALE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITORI

Come espressamente sancito dalla nuova normativa (art. 74, CCII), la proposta di concordato minore ha contenuto libero. Essa deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori attraverso qualsiasi forma.

La regola di distribuzione verticale del patrimonio del sovraindebitato deve compiersi nel rispetto delle cause legittime di prelazione e dell'ordine dei privilegi, ai sensi del disposto di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. – regola della priorità assoluta (APR).

È necessario altresì tener presente che la presente proposta prevede, oltre alle somme messe a disposizione del ricorrente, un apporto di finanza esterna pari ad € 20.000,00 messo a disposizione da un terzo a titolo di liberalità, da ritenersi del tutto estraneo, quale risorsa esterna, al regime della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Orbene, si evidenziano qui di seguito i crediti esistenti con i relativi privilegi:

- 1) CASSA FORENSE per € 150.557,16 - Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.
- 2) AGENZIA DELLE ENTRATE (Imposte e IVA non versate) per € 214.354,23 – Privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. e 2752, c. 1, c.c.
- 3) ENTI LOCALI (Contravvenzioni Codice della Strada) per € 243,87 – Privilegio generale mobiliare ex art. 2752, 3 c., c.c.
- 4) REGIONE LIGURIA (Tassa automobilistica) per € 1.656,56 – Privilegio speciale degradato a chirografo ex art. 2758 c.c.

5) PACETTI Sarah per € 69.140,00 - Chirografo

L'importo pari ad € 29.640,00 messo a disposizione dal debitore sovraindebitato ricorrente verrà integralmente destinato al creditore privilegiato che vanta privilegio di grado poziore (CASSA FORENSE) – incapiente.

La somma messa a disposizione con finanza terza pari ad € 20.000,00 potrà invece essere ripartita tra i creditori senza che venga necessariamente rispettato l'ordine dei privilegi, in deroga alla regola di cui all'art. 2740 c.c. e 2741 c.c.

Ciò posto, si prevede, pertanto, che le somme messe a disposizione dei creditori con la proposta di concordato minore presentata dal sig. Ginesi siano correttamente ripartite tra i creditori nei seguenti termini:

<u>ATTIVO REALIZZABILE</u>	Privilegio	Valore credito	Percentuale pagata	Onere concordatario	Alternativa liquidatoria
Debiti					
<u>OCC</u>	Preceduttivo	<u>€ 4.880,00</u>	100 %	<u>(€ 4.880,00)</u> <u>Pagate dal terzo</u>	<u>€ 4.880,00</u>
<u>Avv. Paolo Messuri</u>	Preceduttivo	<u>€ 3.806,40</u>	100 %	<u>(€ 3.806,40)</u> <u>Pagate dal terzo</u>	<u>€ 3.806,40</u>
<u>Cassa Forense</u>	Privilegio generale ex art. 2753, c.c.	<u>€ 150.557,16</u>	19,68 %	<u>€ 29.640,00</u> <u>(Finanza del debitore)</u>	<u>€ 14.713,60²⁷</u> <u>(al netto delle spese della procedura, oltre al liquidatore²⁸)</u>
<u>Cassa Forense</u> (privilegiato incapiente degradato a chirografo)	Chirografo	<u>€ 120.917,16</u>	6%	<u>€ 7.363,79</u> <u>(Finanza esterna)</u>	<u>0,00</u>
<u>Agenzia Entrate</u> (privilegiato incapiente degradato a chirografo)	Chirografo	<u>€ 214.354,23</u>	5%	<u>€ 10.717,71</u> <u>(Finanza esterna)</u>	<u>0,00</u>
<u>Enti Locali</u> (privilegiato incapiente degradato a chirografo)	Chirografo	<u>€ 243,87</u>	4,23%	<u>€ 10,31</u> <u>(Finanza esterna)</u>	<u>0,00</u>

²⁷ Laddove si ipotizzi una somma mensile a disposizione pari ad € 380,00 (limite del quinto pignorabile), comunque, le somme a disposizione nell'alternativa liquidatoria sarebbero inferiori (€ 29.640,00 – 8.686,40 = 20.953,60 – il compenso dovuto al liquidatore);

²⁸ Le spese “preceduttive”, dunque, oltre ad incidere sulle somme messe a disposizione dei creditori nell'alternativa liquidatoria sarebbero maggiori rispetto alle spese del concordato minore.

<u>Regione Liguria</u> (privilegiato incapiente degradato a chirografo)	Chirografo	<u>€ 1.656,56</u>	2,50%	<u>€ 41,41</u> (Finanza esterna)	<u>0,00</u>
<u>Pacetti Sarah</u>	Chirografo	<u>€ 69.140,00</u>	2,70%	<u>€ 1.866,78</u> (Finanza esterna)	<u>0,00</u>
<u>Totale</u>				<u>€ 49.640,00</u>	<u>€ 14.713,60</u>

Si ritiene che la sopra esposta distribuzione delle somme messe a disposizione dei creditori con la proposta di concordato minore formulata dal sig. Ginesi sia stata effettuata nel pieno rispetto dell'ordine dei privilegi e garantisca ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ritenendo assolti gli obblighi su di lei gravanti, la sottoscritta resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La Spezia, 06 dicembre 2023

Avv. Linda Farnesi